



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
e COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio finanza locale

autonomielocali@certregione.fvg.it
finanzalocale@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555558
fax + 39 0432 555578, 0432 555143
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA VIA PEC

Ai Comuni della Regione

Alle Unioni territoriali intercomunali della Regione

LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali

SEDE

Oggetto: Illustrazione generale delle norme finanziarie di interesse degli enti locali contenute nella manovra finanziaria regionale per il triennio 2017-2019. **Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 - Legge di stabilità 2017.** Comunicazione.

Il Consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre 2016 ha approvato i documenti della programmazione regionale per la fase previsionale, ossia: la legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019, la legge di stabilità 2017 e la legge di bilancio per gli anni 2017-2019 e per l'anno 2017, pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione il 9 gennaio 2017.¹

La presente comunicazione fa seguito a quella del 3 gennaio 2017, avente ad oggetto la legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 (LR 29 dicembre 2016, n. 24) e incentrata sull'illustrazione delle norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili riferite all'esercizio 2017.

La legge di stabilità 29 dicembre 2016, n. 25, <<Legge di stabilità 2017>>, all'articolo 10 contiene le norme finanziarie concernenti il sistema delle autonomie locali in attuazione dei principi e delle regole contenute nella legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (*La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali*), che ha riformato il sistema dei trasferimenti regionali di parte corrente e per spese di investimento a favore degli Enti locali, in particolare delle Unioni territoriali intercomunali e dei Comuni, nonché delle Province fino al loro superamento.

In particolare, le disposizioni contenute nel predetto articolo definiscono fondi, transitori e a regime, a favore degli Enti locali per il triennio 2017-2019.

Nel rinviare alla lettura del testo della legge regionale di stabilità 2017, si illustrano le principali novità contenute nello stesso.

¹ BUR supplementi ordinari nn. 1-2-3 del 09/01/2017.

Gli argomenti affrontati nella presente comunicazione sono raccolti per ambito di materia secondo i seguenti paragrafi:

1. Quantificazione e attribuzione delle risorse complessive spettanti agli enti locali per il triennio 2017-2019 (commi da 2 a 5)
2. Fondo ordinario transitorio comunale (commi da 10 a 16)
3. Fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali (commi da 17 a 21)
4. Modalità di erogazione delle risorse dei fondi ordinari transitori comunale e per le Unioni territoriali intercomunali (comma 23)
5. Fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni (commi da 24 a 27)
6. Fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione (commi 28 e 29)
7. Fondo per l'incentivazione della gestione delle funzioni comunali da parte delle Unioni territoriali intercomunali (comma 30)
8. Fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie (rideterminazione per gli anni 2017 e 2018 e nuova disciplina – commi da 31 a 42)
9. Fondo accadimenti di natura straordinaria (commi da 43 a 48)
10. Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali (commi da 49 a 56)
11. Minor gettito IMU per l'anno 2016, extra gettito IMU per l'anno 2017 e fondo straordinario per la regolazione dei rapporti finanziari IMU per gli anni 2018 e 2019 (commi da 57 a 62)
12. Versamento della TEFA alla Regione da parte dei Comuni (comma 80)
13. Finanziamento ai Comuni per gli anni dal 2017 al 2022 per interventi relativi alla ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico di cui alla LR 30/2007 (commi 81 e 82)
14. Finanziamento ai Comuni per gli anni dal 2017 al 2021 per interventi relativi alla ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico di cui alla LR 10/1988 (commi da 83 a 85)

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25

<<Legge di stabilità 2017>> - Articolo 10

1. Quantificazione e attribuzione delle risorse complessive spettanti agli enti locali per il triennio 2017-2019 (commi da 2 a 5)

I **commi 2 e 3** quantificano le risorse finanziarie regionali complessive a disposizione del Sistema delle autonomie locali per il **triennio 2017-2019**.

I **commi 4 e 5** attribuiscono le medesime risorse sulla base delle finalità ivi indicate.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

2. Fondo ordinario transitorio comunale (commi da 10 a 16)

I **commi da 10 a 12** rideterminano il fondo ordinario transitorio comunale per gli anni **2017 e 2018**, mentre i **commi da 13 a 16** quantificano ed assegnano le risorse del medesimo fondo per l'**anno 2019**.

In particolare, la rideterminazione per gli anni 2017 e 2018, ha comportato la riduzione della sola quota ordinaria del fondo suddetto, in attuazione della previsione di cui all'articolo 38 della legge regionale 10/2016, come sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 20/2016. Inoltre, per il solo anno 2017, la rideterminazione opera anche in conseguenza di quanto previsto all'articolo 56 ter della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 20/2016.

In sostanza, una parte delle risorse della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale viene allocata a favore delle Unioni territoriali intercomunali.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

3. Fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali (commi da 17 a 21)

I **commi da 17 a 19** rideterminano il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali per gli **anni 2017 e 2018**, mentre il **comma 20** quantifica e assegna il fondo ordinario transitorio per le Unioni territoriali intercomunali per l'**anno 2019**.

La rideterminazione del suddetto fondo per gli anni 2017 e 2018 è finalizzata ad assicurare a ciascuna Unione:

- a) il finanziamento delle funzioni comunali di cui all'articolo 26 della legge regionale 26/2014, compresa la quota di compartecipazione per i servizi sociali;
- b) il finanziamento delle funzioni provinciali trasferite in capo alle Unioni.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

4. Modalità di erogazione delle risorse dei fondi ordinari transitori comunale e per le Unioni territoriali intercomunali (comma 23)

Le risorse dei fondi ordinari transitori comunale e per le Unioni territoriali intercomunali, illustrati ai paragrafi 2 e 3, riferite al **triennio 2017-2019**, saranno erogate con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 18/2015 e dell'articolo 10, comma 37, della legge regionale 27/2014 (ossia in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dagli enti locali con modalità informatica). Se non erogate con tale modalità entro il **15 ottobre di ciascun anno**, sono erogate d'ufficio entro il **30 novembre di ciascun anno**.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

5. Fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni (commi da 24 a 27)

Anche per l'**anno 2019** è stanziato il fondo per sostenere e promuovere i percorsi di fusione tra Comuni di cui all'articolo 14, commi da 4 a 7, della legge regionale 18/2015, che ammonta a **1 milione** di euro.

I **commi 25 e 26** disciplinano l'intero procedimento di presentazione, la tempistica e il contenuto delle domande di finanziamento per l'**anno 2019**.

Per gli **anni 2017 e 2018** si rinvia alla disciplina contenuta nell'articolo 7 della legge regionale 34/2015.

(Riferimento: Struttura stabile per il supporto giuridico-normativo interno al Servizio finanza locale)

6. Fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione (commi 28 e 29)

Anche per l'**anno 2019** è stanziato il fondo di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione di cui all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 26/2014 e all'articolo 14, comma 8, della legge regionale 18/2015, che ammonta a **3 milioni** di euro, ed è assegnato d'ufficio e in unica soluzione entro il **30 aprile 2019**.

Per gli **anni 2017 e 2018** si rinvia alla disciplina contenuta nell'articolo 7 della legge regionale 34/2015.

(Riferimento: Struttura stabile per il supporto giuridico-normativo interno al Servizio finanza locale)

7. Fondo per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte delle Unioni territoriali intercomunali (comma 30)

Il fondo per l'incentivazione dell'attivazione della gestione delle funzioni comunali da parte delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2015 è rideterminato per l'**anno 2017** in 2.214.652,35 euro.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

8. Fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie (rideterminazione per gli anni 2017 e 2018 e nuova disciplina – commi da 31 a 42)

Il **comma 31** ridetermina l'importo del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui all'articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 per l'**anno 2017** e per l'**anno 2018**, mentre il **comma 32** quantifica il suddetto fondo per l'**anno 2019**.

I **commi da 33 a 40** riguardano la destinazione, per l'**anno 2017**, delle risorse del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie.

Anche per l'**anno 2017** la quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, è destinata ad assicurare il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità di estinzione anticipata del debito. La domanda di contributo va presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro il **30 aprile 2017**. Il contributo è concesso entro il **31 maggio 2017** e l'erogazione è disposta in via posticipata, previa presentazione entro il **31 marzo 2018** degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito. In caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

Per l'**anno 2017** la quota a titolo di contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015, ammonta a 500.000 euro.

(Riferimento: Posizione organizzativa patto di stabilità e indennità amministratori)

Il **comma 41** prevede che con **regolamento regionale** saranno definiti i criteri per l'accesso e per il riparto e la gestione del fondo in argomento in relazione alle risorse stanziare per gli **anni 2018 e 2019**.

9. Fondo accadimenti di natura straordinaria (commi da 43 a 48)

Il **comma 43** prevede la rideterminazione per l'**anno 2017** e per l'**anno 2018** del fondo accadimenti di natura straordinaria previsto a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015.

Il **comma 44** prevede l'assegnazione a titolo di fondo in argomento per l'**anno 2019**.

I **commi da 45 a 47** prevedono che:

- l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario non può essere superiore a 100.000 euro;
- con regolamento regionale saranno definiti le modalità di presentazione della domanda, i criteri di riparto del fondo e le modalità di concessione ed erogazione;
- i beneficiari renderanno l'assegnazione ricevuta, a pena di revoca dell'intero finanziamento regionale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione dell'assegnazione.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

10. Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali (commi da 49 a 56)

Per il **triennio 2017-2019**, per il sostegno delle spese di investimento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali sono stanziati risorse a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali, a titolo di fondo ordinario per gli investimenti, previsto all'articolo 14, comma 9, lettera a) della legge regionale 18/2015.

In particolare, sono previste tre quote, di cui una a favore dei Comuni e due a favore delle Unioni territoriali intercomunali.

Le risorse destinate alle Unioni territoriali intercomunali comprendono anche una quota assegnata esclusivamente in misura proporzionale alla superficie degli immobili destinati all'istruzione secondaria di secondo grado.

I criteri di riparto delle risorse del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali per l'anno 2017 sono indicati nelle disposizioni di cui ai commi dal 51 al 53; mentre per gli anni 2018 e 2019 i criteri di riparto saranno definiti con regolamento regionale, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015.

Le risorse del Fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali relative all'**esercizio 2017** saranno concesse ed erogate d'ufficio in unica soluzione entro il **31 agosto 2017**. Entro **trenta mesi** dall'erogazione il beneficiario è tenuto a presentare alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

11. Minor gettito IMU per l'anno 2016, extra gettito IMU per l'anno 2017 e fondo straordinario per la regolazione dei rapporti finanziari IMU per gli anni 2018 e 2019 (commi da 57 a 62)

Per assicurare ai Comuni il recupero del minor gettito IMU per l'anno 2016, è stanziata la somma di 2.514.430,23 euro.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, fisserà le modalità e le tempistiche per il recupero al bilancio dello Stato del maggior gettito IMU per l'anno 2017, sulla base dei dati che saranno forniti dai Comuni.

Con la legge regionale di assestamento al bilancio saranno definite le operazioni degli eventuali conguagli tra la Regione e i singoli Comuni.

Per assicurare la regolazione dei rapporti finanziari IMU è costituito un fondo straordinario per gli anni 2018 e 2019.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

12. Versamento della TEFA alla Regione da parte dei Comuni (comma 80)

A seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente dalle Province alla Regione, i Comuni, a decorrere dall'**1 gennaio 2017**, verseranno alla Regione il Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente (TEFA), nella misura già determinata dalle Province.

In relazione a tale argomento, l'Ufficio regionale competente a cui fare riferimento è la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria.

13. Finanziamento ai Comuni per gli anni dal 2017 al 2022 per interventi relativi alla ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico di cui alla LR 30/2007 (commi 81 e 82)

Per ciascuno degli anni **dal 2017 al 2022** è assegnato l'importo 1.973.861,80 euro a favore dei Comuni, sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalle Province in relazione alla quota a favore dei Comuni, per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico di cui all'articolo 1, comma 28, della legge regionale 30/2007.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

14. Finanziamento ai Comuni per gli anni dal 2017 al 2021 per interventi relativi alla ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico di cui alla LR 10/1988 (commi da 83 a 85)

Per ciascuno degli anni **dal 2017 al 2021** è assegnato l'importo di 148.000 euro annui a favore dei Comuni, sulla base dei riparti e dei conseguenti impegni pluriennali assunti dalla Provincia di Udine per il finanziamento di interventi di ristrutturazione, adeguamento e messa a norma del patrimonio edilizio scolastico di cui all'articolo 27 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali).

Le risorse di cui trattasi sono attribuite per l'esercizio di funzioni proprie dei Comuni.

(Riferimento: Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali)

Il Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento.

Gli Uffici sono disponibili telefonicamente dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, al seguente numero: 0432-555171.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio
Salvatore Campo
(sottoscritto con firma digitale)

Posizione organizzativa innovazione finanza locale e gestione risorse finanziarie per gli enti locali: responsabile Maria Letizia Boschi

*Posizione Organizzativa Patto di stabilità e indennità amministratori: responsabile Alessandra Mossenta
Struttura stabile per il supporto giuridico-normativo interno al Servizio finanza locale: coordinatore Andrea Battiston*

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).